

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1713 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2020****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (UE) 2019/159 ⁽²⁾ la Commissione ha istituito misure di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Tali misure sono costituite da contingenti tariffari, applicabili per periodi specifici, che prevedono il pagamento di un dazio tariffario oltre contingente del 25 % sulle importazioni che superano una determinata soglia corrispondente al livello medio delle importazioni negli anni dal 2015 al 2017.
- (2) Con il regolamento (UE) 2019/1382 ⁽³⁾ la Commissione ha istituito un meccanismo che impedisce l'applicazione simultanea del suddetto dazio tariffario oltre contingente e di misure antidumping e/o compensative applicabili anche ad alcuni prodotti di acciaio.
- (3) A tal fine l'allegato del regolamento (UE) 2019/1382 elencava tutte le misure antidumping e antisovvenzioni applicabili a prodotti soggetti a misure di salvaguardia all'epoca e specificava il dazio antidumping e/o antisovvenzioni che dovrebbe applicarsi qualora diventasse applicabile la tariffa oltre contingente.
- (4) Il 6 ottobre 2020, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 ⁽⁴⁾, la Commissione ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.
- (5) Conformemente al considerando 310 del regolamento (UE) 2020/1408, il meccanismo che impedisce l'applicazione simultanea di misure si applica a tali prodotti in quanto anch'essi sono soggetti a misure di salvaguardia (prodotto numero 8). È pertanto opportuno modificare l'allegato del regolamento (UE) 2019/1382 al fine di includervi il regolamento (UE) 2020/1408.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato degli strumenti di difesa commerciale,

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia (GU L 227 del 3.9.2019, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 325 del 7.10.2020, pag. 26).

